

S.p.A. AUTOVIE VENETE

Concessionaria dell'Autostrada A4 Venezia-Trieste con diramazioni

A23 Palmanova-Udine, A28 Portogruaro-Pordenone-Conegliano,

A34 Villesse-Gorizia e A57 Tangenziale di Mestre

Giusta convenzione sottoscritta dd. 07.11.2008, ed efficace a tutti gli

effetti a decorrere dall'8 giugno 2008.

Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento da parte di

Friulia S.p.A. Finanziaria Regionale Friuli Venezia Giulia

Codice Fiscale 00098290323

Capitale Sociale Euro 157.965.738,58.-

Reg. Soc. Tribunale di Trieste n. 630

Servizio di brokeraggio assicurativo.

CODICE IDENTIFICATIVO GARA (C.I.G.): 6903833737

<inserire nome operatore economico>

SCHEMA DI CONTRATTO DI SERVIZIO

TRA

_____, nato a _____ (___) il

_____, domiciliato per la carica presso la sede della Società in

Trieste, Via Locchi n. 19, il quale dichiara di intervenire nel presente

contratto nella sua veste di _____ e, quindi, di

rappresentante della S.p.A. Autovie Venete (la quale, per brevità, verrà

in appresso denominata Società), giusto mandato speciale con

rappresentanza di rep. n. _____ e racc. n. _____ del

_____ iscritto al Collegio Notarile di Trieste, avente

efficacia a far data dal _____;

E

_____, nato a _____ (__) il _____ - e
residente in _____ (__) – Via _____ N. __, il quale
dichiara di intervenire nel presente contratto nella sua veste di
_____, e quindi, rappresentante della _____
(la quale, per brevità, verrà in appresso denominata Operatore
Economico o appaltatore), giusta procura dd. _____
repertorio n. _____ raccolta n. _____ del dott.
_____ iscritto al Collegio Notarile
_____.

PREMESSO

- che a seguito di una gara mediante Procedura Negoziata, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera b) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., è stata proposta l'aggiudicazione all'Operatore Economico _____ per il servizio di che trattasi, come risulta dai verbali del Seggio di gara e della Commissione giudicatrice di data _____ (rif. Società Prot. Atti/__);
- che il Responsabile del Procedimento ha approvato la predetta proposta di aggiudicazione ai sensi dell'art. 33 comma 1 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. (rif. Società prot. Atti/___ dd. _____);
- che la Stazione Appaltante, con provvedimento di data _____ (rif. Società Prot. Atti/___), ha disposto l'aggiudicazione del servizio di che trattasi all'Operatore Economico _____;
- che le comunicazioni in ordine all'esito della procedura in oggetto, ai sensi dell'art. 76, comma 5, lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. sono state

trasmesse ai concorrenti in data _____ (rif. Società Prot. U/ _____);

- che l'Operatore economico aggiudicatario ha costituito cauzione definitiva;

- che le parti hanno stabilito addivenire alla stipulazione, in forma privata, del presente contratto;

TUTTO CIÒ PREMESSO

le parti, come sopra costituite, mentre confermano e ratificano la precedente narrativa che forma parte integrante del presente atto, convengono e stipulano quanto segue:

ART. 1 - OGGETTO DELL'APPALTO

L'Operatore Economico, come sopra rappresentato, legalmente e formalmente si obbliga con il presente contratto ad eseguire la fornitura/il servizio di brokeraggio assicurativo in favore della S.p.A. AUTOVIE VENETE, prestato da soggetti iscritti nell'albo dei mediatori di assicurazione ai sensi del D.Lgs. 07.09.2005, n. 209 e successivi regolamenti ISVAP. Detta attività si esplica nella consulenza ed assistenza in materia assicurativa, nella gestione delle polizze assicurative e nei conseguenti adempimenti tecnico-amministrativi.

Il broker assicurativo, con i propri mezzi e la propria organizzazione, si attiverà per garantire ad Autovie Venete gli interventi necessari per affrontare in maniera ottimale tutte le esigenze di carattere assicurativo.

L'articolazione delle prestazioni inerenti l'incarico, in via indicativa e non esaustiva, è la seguente:

- subentro nella gestione tecnica ed amministrativa di tutti i contratti assicurativi di Autovie Venete già sottoscritti al momento dell'affidamento del servizio di brokeraggio in oggetto, con segnalazione

preventiva delle scadenze di pagamento dei premi (60 gg. antecedenti la scadenza) - previa verifica della correttezza degli stessi - e di altri adempimenti obbligatori indicati nelle polizze, nonché controllo sui contenuti delle eventuali appendici alle polizze in essere;

- risk management: identificazione, analisi e valutazione dei rischi cui Autovie Venete potrebbe essere soggetta, nonché delle necessità assicurative e delle problematiche ad esse collegate che la stessa riterrà di sottoporre;

- analisi delle polizze assicurative in essere ed individuazione di eventuali interventi di razionalizzazione e/o di ulteriori coperture occorrenti, mediante l'acquisizione dal precedente broker della documentazione relativa alla situazione assicurativa esistente;

- presentazione del nuovo programma assicurativo mediante la redazione di un rapporto che illustri le modifiche possibili e le proposte di eventuali aggiornamenti e revisioni finalizzato all'ottimizzazione delle coperture assicurative esistenti ed al raggiungimento di obiettivi di efficienza ed economicità, da consegnare entro 60 giorni dall'affidamento in oggetto;

- assistenza nelle procedure di scelta del contraente e nello svolgimento delle procedure di gara, predisposizione (8 mesi prima della scadenza delle polizze) della documentazione di gara e dei capitolati speciali di gara appropriati alla legislazione vigente in materia e più idonei per la stipula dei contratti assicurativi maggiormente confacenti alle esigenze di copertura di Autovie Venete;

- assistenza nelle procedure di scelta del contraente e nello svolgimento delle procedure di gara, predisposizione (8 mesi prima della scadenza

delle polizze) della documentazione di gara e dei capitolati speciali di gara appropriati alla legislazione vigente in materia e più idonei per la stipula dei contratti assicurativi maggiormente confacenti alle esigenze di copertura di Autovie Venete;

- subentro nella gestione dei sinistri riferiti ad epoca precedente, compresa la definizione, senza recare ritardi e disservizi, mediante l'acquisizione dal precedente broker della documentazione relativa agli stessi (a titolo esemplificativo: interruzione termini di prescrizione, verifica della esistenza dei presupposti alla liquidazione da parte della compagnia di assicurazione dei danni richiesti da terzi, verifica della correttezza degli importi liquidati e della franchigia contrattuale richiesta);

- predisposizione di adeguata informativa ai dipendenti, attraverso strumenti idonei, sulle garanzie a favore dei medesimi contenute nelle polizze stipulate, da effettuare entro 30 giorni dall'affidamento delle stesse;

- pagamento dei premi assicurativi e gestione delle scadenze, con impegno a far rilasciare ad Autovie Venete, in originale e debitamente quietanzate, le polizze, le appendici e ogni altra documentazione emessa dagli assicuratori. Nel caso in cui il broker non rispetti i termini di pagamento dei premi indicati nelle polizze, sarà direttamente responsabile di tutte le conseguenze derivanti dal ritardato pagamento e della eventuale sospensione della garanzia assicurativa;

- predisposizione di un report trimestrale sull'andamento dei sinistri, corredato da valutazioni tecniche e proposte anche con la segnalazione

di possibili e/o convenienti metodi di prevenzione degli eventi dannosi, da consegnare entro il 10° giorno del mese successivo al periodo di riferimento;

- predisposizione di una relazione da consegnare il 31.03 di ogni anno in cui sia evidenziato il rapporto premio/sinistri distinti per ciascuna polizza in essere;

- tempestiva trasmissione delle novità legislative e di pronunce giurisprudenziali innovative che intervengano nel corso del servizio e valutazione del relativo impatto sulla gestione del pacchetto assicurativo di Autovie Venete;

- studio ed analisi della normativa di settore e dei C.C.N.L al fine di individuare eventuali obblighi assicurativi di Autovie Venete, con consegna dell'elaborato entro 60 giorni dalla consegna della relativa documentazione e comunque ogni qualvolta intervengano novità e/o lo richieda la Società;

- assistenza e consulenza, anche con la resa di pareri preventivi in forma scritta ed eventuale partecipazioni a riunioni/incontri presso le sedi di Autovie Venete, a tutte le strutture organizzative della stessa, per il tramite dell'ufficio preposto, su questioni in materia assicurativa o attinente, con particolare ma non esaustivo riferimento a:

- individuazione delle coperture assicurative e relativi massimali da richiedere agli appaltatori di lavori, forniture e servizi, nonché nella successiva verifica di corrispondenza delle polizze stesse alle prescrizioni di capitolato;

- individuazione degli obblighi assicurativi da porre a carico di terzi

	che stipulino con Autovie Venete convenzioni e contratti di vario	
	tipo, nonché nella verifica della corrispondenza delle polizze	
	stipulate alle norme della convenzione o del contratto;	
	- accensione da parte di Autovie Venete di eventuali polizze	
	fideiussorie a favore di terzi, con predisposizione della relativa	
	documentazione ed assistenza in tutte le fasi necessarie;	
	- disponibilità a partecipare ad incontri da tenersi trimestralmente con gli	
	incaricati di Autovie Venete al fine di valutare il documento di cui al	
	precedente punto 10., nonché ogni qualvolta ne venga evidenziata la	
	necessità;	
	- attività di formazione ed aggiornamento del personale dell'Unità	
	Organizzativa competente in materia assicurativa, ogni qualvolta	
	intervengano novità in materia di assicurazioni o comunque sia ritenuto	
	necessario.	
	ART. 2 - DURATA DEL CONTRATTO	
	La durata prevista è di 821 decorrenti dal 31/03/2017 e con scadenza il	
	30/06/2019 al fine di allineare tale servizio alla durata delle polizze presenti	
	nel portafoglio assicurativo di Autovie Venete, con eventuale proroga ai	
	sensi dell'art. 106 comma 11 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. sino al	
	31/12/2019 per ulteriori n. 184 giorni per un periodo complessivo di giorni	
	1.005 (millecinque).	
	In tal caso l'Operatore Economico aggiudicatario sarà tenuto all'esecuzione	
	delle prestazioni agli stessi patti, prezzi e condizioni del contratto.	
	Si precisa che a partire dalla data di scadenza dell'attuale concessione	
	della S.p.A. Autovie Venete, fissata al 31.03.17, l'eventuale nuovo soggetto	

concessionario che dovesse eventualmente subentrare successivamente da tale data avrà la facoltà di proseguire il rapporto contrattuale in essere con il soggetto aggiudicatario dell'appalto.

Diversamente, il contratto dovrà intendersi risolto alla data di subentro del nuovo soggetto concessionario.

ART. 3 – IMPORTO DELL'APPALTO

Il broker fornisce tutte le prestazioni di cui al presente contratto senza alcun onere a carico di Autovie Venete né presente né futuro, nemmeno a titolo di rimborso spese, in quanto la remunerazione dello stesso avverrà a mezzo di provvigione stabilita nella misura fissa ed invariabile dello 0,01% per le polizze R.C. Auto e del 3% per le polizze relative a rami diversi della R.C. Auto, per tutta la durata del contratto, da porsi a carico delle compagnie di assicurazione.

ART. 4 – PAGAMENTI

I premi assicurativi, a partire dalla data di decorrenza del servizio di brokeraggio in oggetto, saranno pagati esclusivamente per il tramite dell'aggiudicatario, il quale si impegna e si obbliga a versarli alla compagnia interessata, in nome e per conto di Autovie Venete, nei termini e con le modalità convenuti con la compagnia stessa.

Il pagamento dei premi dovuti all'assicuratore verrà effettuato da Autovie Venete al broker a seguito della trasmissione da parte di quest'ultimo, almeno 60 (sessanta) giorni prima della scadenza del termine indicato nella polizza per il pagamento del premio, del carico contabile, al quale andrà allegato il documento contrattuale con la relativa specifica dell'importo dovuto e la conferma dell'avvenuta verifica della correttezza dello stesso.

La corresponsione al broker dei premi assicurativi ha valore liberatorio per Autovie Venete e concreta a tutti gli effetti il pagamento del premio stesso ai sensi dell'art. 1901 c.c.

Il broker contestualmente ai versamenti si impegna a far rilasciare e trasmettere ad Autovie Venete, in originale e debitamente quietanzate, le appendici e le ricevute emesse dagli assicuratori.

Nel caso in cui il broker non provveda al pagamento del premio alla compagnia di assicurazione entro i termini indicati nelle polizze, sarà direttamente responsabile di tutte le conseguenze derivanti dal ritardato pagamento e dall'eventuale sospensione della garanzia assicurativa.

ART. 5 - OBBLIGHI DELL'OPERATORE ECONOMICO RELATIVI ALLA TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

L'Operatore Economico si impegna ad adempiere agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'ordine nel rispetto di quanto previsto dall'art. 3, comma 8, della suddetta Legge e s.m.i. ed in particolare ad informare su eventuali variazioni apportate al conto dedicato.

Si precisa inoltre che la violazione degli obblighi previsti dall'art. 3 della predetta Legge e s.m.i. costituisce causa di risoluzione del rapporto.

ART. 6 - GARANZIA DEFINITIVA

La garanzia definitiva di cui all'art. 103 del D. Lgs n. 50/2016 e s.m.i., a garanzia del completo ed esatto adempimento di tutti gli obblighi assunti dall' Operatore Economico con la sottoscrizione del presente contratto, è stata costituita dallo stesso mediante fideiussione _____-n. _____ per Euro _____.- (in lettere), emessa in data _____ dal _____ con sede in Via _____ n. __ – _____.

Si precisa che l'importo della cauzione definitiva pari ad € _____ (in lettere) è stato ridotto del cinquanta/trenta per cento pari ad € _____ (in lettere) in quanto l'Operatore Economico è in possesso di certificazione di sistema di qualità conforme alle norme europee come riportato all'art. 93 comma 7 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. per la garanzia provvisoria.

Per quanto concerne le modalità di svincolo della cauzione si fa integrale rinvio sempre all'art.103 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.

La Società ha diritto di valersi della cauzione per l'applicazione delle penali, senza bisogno di diffida, di ulteriore accertamento o procedimento giudiziario. In ogni caso l'Operatore Economico deve reintegrare, in tutto o in parte, la cauzione escussa, entro il termine di 15 giorni dal ricevimento della relativa richiesta da parte della Società, pena la possibile risoluzione del contratto ad insindacabile giudizio della Società stessa.

ART. 7 – PENALI

Qualora non vengano rispettati i tempi e le condizioni previsti nel presente capitolato speciale d'appalto, Autovie Venete ha facoltà di applicare le seguenti penali:

Qualora non vengano rispettati i tempi e le condizioni previsti nel presente capitolato speciale d'appalto, Autovie Venete ha facoltà di applicare le seguenti penali:

- Elaborazione del nuovo programma assicurativo, entro 60 giorni dall'affidamento del servizio di brokeraggio, **€ 100,00 (cento/00)** per ogni giorno di ritardo.

- Notifica delle scadenze dei pagamenti e regolazione premi, 60

giorni antecedenti le scadenze dei pagamenti/regolazioni; **€ 80,00 (ottanta/00)** per ogni giorno di ritardo.

- Consegna capitolati di gara con relazione scritta sulle caratteristiche principali degli atti di gara, indicando i requisiti di capacità economica e tecnica suggeriti per la scelta del contraente, la motiva dettagliata per l'eventuale proposta di modifica di franchigie e l'importo presunto da porre a base di gara, oltre ad eventuali innovazioni da introdurre alla luce di cambiamenti del mercato assicurativo; 8 mesi antecedenti le scadenze delle polizze; **€ 80,00 (ottanta/00)** per ogni giorno di ritardo.

- Predisposizione di adeguata informativa ai dipendenti, attraverso idonei strumenti, sulle coperture assicurative a favore dei medesimi evidenziandone sinteticamente termini e condizioni; entro 30 giorni dall'affidamento delle polizze; **€ 80,00 (ottanta/00)** per ogni giorno di ritardo.

- Predisposizione di un report trimestrale sull'andamento dei sinistri, corredato da valutazioni tecniche e proposte anche con la segnalazione di possibili e/o convenienti metodi di prevenzione degli eventi dannosi; entro il 10° giorno del mese successivo al periodo di riferimento: **€ 80,00 (ottanta/00)** per ogni giorno di ritardo.

- Predisposizione di una relazione annuale che evidenzi il rapporto premio/sinistri distinti per ciascuna polizza in essere; 31 marzo di ogni anno; **€ 80,00 (ottanta/00)** per ogni giorno di ritardo.

- Studio ed analisi della normativa di settore e dei contratti collettivi,

nazionali di lavoro al fine di individuare eventuali obblighi assicurativi della Società; entro 60 giorni dalla consegna della relativa documentazione; **€ 80,00 (ottanta/00)** per ogni giorno di ritardo.

- Nomina del Responsabile dell'incarico ed almeno di un referente per Autovie Venete; entro 3 giorni dalla data di decorrenza del servizio di brokeraggio; **€ 80,00 (ottanta/00)** per ogni giorno di ritardo da calcolarsi dalla data di decorrenza del servizio di brokeraggio.

Le sanzioni pecuniarie di cui sopra non si escludono e sono cumulabili tra loro. Deve considerarsi ritardo anche l'ipotesi in cui i servizi vengano resi solo parzialmente; in tal caso la penale verrà applicata sino a quando i servizi non inizieranno ad essere resi in conformità a quanto previsto.

La valutazione della gravità dell'inadempimento è di esclusiva competenza del Direttore dell'esecuzione del contratto.

Le penali dovranno essere versate nel termine di 10 giorni naturali e consecutivi dalla data in cui Autovie Venete ha contestato l'inadempimento (anche tramite pec); decorso tale termine si procederà all'incameramento di una quota della cauzione definitiva pari all'ammontare della penale comminata. E' fatto comunque salvo il diritto di Autovie Venete al risarcimento di eventuali maggiori danni.

Si procederà inoltre all'incameramento della garanzia definitiva a titolo di penale in caso di inosservanza del divieto di cessione o subappalto, anche parziale, del presente contratto, salvo il risarcimento di eventuali maggiori danni.

ART. 8 – CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEI CREDITI

Sarà fatto assoluto divieto all'Operatore Economico di cedere, a qualsiasi titolo, anche parzialmente, l'affidamento conferito dalla Società.

In caso di inottemperanza a tale divieto il rapporto dovrà intendersi risolto di diritto ai sensi dell'art. 1456 C.C.

Le cessioni dei crediti sono ammesse ai sensi del combinato disposto dell'art. 106, comma 13 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e della Legge n. 52/1991.

Le cessioni dei crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate in originale o in copia autenticata alla Società prima dell'emissione da parte dell'operatore economico della fattura a cui le cessioni si riferiscono. In caso contrario le cessioni non sono opponibili alla Società ai sensi del comma 13 dell'art. 106 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i.. La Società, pertanto, non liquiderà al cessionario crediti relativi a fatture emesse prima della notifica dell'atto di cessione stipulato con le modalità indicate.

L'operatore economico è obbligato a specificare il contenuto del presente articolo al soggetto cessionario prima di perfezionare la cessione del credito. Il mancato rispetto di tale disposizione costituisce grave inadempimento e può comportare, a discrezione della Società, la risoluzione del contratto.

Fermo restando che cessioni del credito stipulate in modo difforme da quanto sopra esposto e/o non preventivamente notificate alla Società non sono opponibili alla Società stessa, l'operatore economico rimane l'unico responsabile nei confronti della Società e dei terzi per tutte le conseguenze

che dovessero derivare da eventuali cessioni comunque perfezionate.

ART. 9 RISOLUZIONE E RECESSO

Per la risoluzione e il recesso trovano applicazione le disposizioni di cui agli articoli 108, 109 e 110 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

La Società, inoltre, si riserva la facoltà di risolvere il contratto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1453 Codice Civile, in danno dell'Operatore Economico.

L'esecuzione in danno non esimerà l'Operatore Economico dall'eventuale responsabilità, civile e penale, in cui lo stesso possa incorrere per i fatti che hanno motivato la risoluzione.

La Società può, in qualsiasi momento, recedere dal contratto ai sensi dell'art. 109 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., ancorché sia già iniziata l'esecuzione dell'appalto.

L'utile previsto dall'art. 109, comma 1, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. è fissato pari al 10 per cento, salvo diversa percentuale emersa in fase di verifica di congruità dell'offerta.

La facoltà di recesso sarà esercitata mediante comunicazione a mezzo PEC con il preavviso previsto dall'art. 109, comma 3 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.

ART. 10 – SUBAPPALTO

Il subappalto non è ammesso.

ART. 11 - ONERI ED OBBLIGHI A CARICO DELL'OPERATORE

ECONOMICO

Sono posti a carico del prestatore del servizio in oggetto i seguenti obblighi:

- avere in essere un'assicurazione per la responsabilità civile, di cui al D.Lgs. 209/2005 e s.m.i. e successivi regolamenti ISVAP, per

negligenze ed errori professionali con un massimale non inferiore ad € 3.000.000,00 (euro tremilioni/00); il broker dovrà dimostrare di aver contratto tale polizza che dovrà essere mantenuta per tutta la durata dell'incarico;

- svolgere l'incarico nell'interesse di Autovie Venete, garantire la fattibilità delle proposte formulate in ogni fase, osservare l'obbligo di diligenza nell'esecuzione del servizio ed assicurare la completezza delle proposte di copertura dei rischi;

- assumersi tutte le spese ed oneri accessori connessi e derivanti dall'espletamento del servizio, nonché i rischi connessi all'esecuzione dell'incarico stesso;

- assumersi ogni responsabilità relativa al risarcimento dei danni subiti da Autovie Venete dovuti a propri errori, omissioni e negligenze, tenuto conto della natura dell'incarico;

- rispondere pienamente per danni a persone e/o cose che possano derivare dall'espletamento delle prestazioni contrattuali e/o imputabili ad esso o ai suoi dipendenti e dei quali danni sia chiamata a rispondere Autovie Venete, che si intende sollevata ed indenne da ogni pretesa;

- proporre ad Autovie Venete tutte quelle polizze assicurative imposte dalla legge, dai C.C.N.L. e da qualsiasi altra fonte normativa;

- nominare, entro tre giorni dalla data di decorrenza del servizio, il Responsabile dell'incarico ed almeno un referente per la Società, nonché comunicare i numeri telefonici, telefax, mail e quant'altro possa essere utile. Nel caso di sostituzione del Responsabile o del/i referente/i, dovrà essere data notizia scritta entro tre giorni dalla sostituzione.

L'eventuale sostituto dovrà possedere i requisiti e l'esperienza professionale almeno pari a quella del soggetto sostituito, compresa l'iscrizione all'albo degli intermediari (art. 109, comma 2, lett. e) del D.Lgs. 209/2005 e s.m.i.;

- passare tutte le consegne relativamente alla gestione delle polizze effettuata nel periodo di valenza contrattuale attuale al soggetto diverso che risulterà aggiudicatario della gara nuovamente espletata al termine della presente procedura;

- l'aggiudicatario è responsabile di accertate carenze delle prestazioni dovute anche qualora non si siano rilevate in vigenza del contratto, ma vengano accertate in seguito ed è tenuto a risarcire Autovie Venete degli eventuali danni subiti.

ART. 12 - TESSERA DI RICONOSCIMENTO DEL PERSONALE

Il personale dell'Operatore Economico dovrà essere munito di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro.

I lavoratori saranno tenuti ad esporre la tessera di riconoscimento quando presenti nelle sedi ed aree delle Società.

ART. 13 - RESPONSABILITÀ CIVILE

L'Operatore Economico assume in proprio ogni responsabilità per infortuni e/o danni subiti da persone e/o cose, tanto della Società che di terzi, in dipendenza di azioni od omissioni comunque connesse all'esecuzione dell'appalto oggetto del presente Contratto, eseguite dall'Operatore Economico, dal suo personale, o da qualunque altro soggetto coinvolto a qualunque titolo dallo stesso Operatore Economico nell'esecuzione della

prestazione.

ART. 14 - DOCUMENTI ALLEGATI

Sono allegati al presente contratto i sotto indicati documenti che, debitamente firmati dalla Società e dall'Operatore Economico, in segno di piena ed incondizionata accettazione, ne formano parte integrante e sostanziale:

Allegato n.:

Capitolato Speciale d'Appalto;

Si precisa che i n. _ (in lettere) sotto indicati documenti debitamente firmati dalla Società e dall'Operatore Economico, in segno di piena ed incondizionata accettazione, sono depositati presso la sede legale della Società e sono parte integrante e sostanziale del presente atto, anche se non materialmente allegati allo stesso:

Allegato n.:

1. Allegato _____ -
2. Allegato _____
3. Allegato _____

ART. 15 - DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO E RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

La Società ha nominato il dott. Aldo Berti Responsabile Unico del Procedimento e il sig. Massimo Furlan Direttore dell'Esecuzione del Contratto.

Tali soggetti svolgeranno tutte le attività agli stessi demandate dalla normativa vigente, nonché tutte le attività che si rendano opportune per assicurare il perseguimento dei compiti a questo assegnati.

ART. 16 - VERIFICA, CONTROLLI E REGOLARE ESECUZIONE DEL
CONTRATTO

La Società, tramite il Direttore dell'Esecuzione del Contratto potrà effettuare in qualsiasi momento verifiche e controlli sull'andamento dell'appalto e richiedere all'Operatore Economico di visionare i servizi svolti. Qualora verranno riscontrate insufficienze o irregolarità nell'espletamento dell'incarico affidato ovvero nell'applicazione di norme di legge regolamentari o contrattuali, saranno notificati all'Operatore Economico i rilievi specifici assegnando allo stesso un termine per ottemperare. Qualora l'Operatore Economico persista nell'inosservanza delle norme o delle disposizioni impartite, ovvero non provveda alla regolarizzazione intimata, la Società potrà disporre la risoluzione del contratto ed incamerare la cauzione definitiva a titolo di risarcimento danni, fatto salvo il diritto a richiedere l'eventuale ulteriore maggior danno. Ai sensi dell'art. 102 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., per certificare che l'oggetto dell'appalto sia stato regolarmente eseguito nelle previsioni e pattuizioni contrattuali il Responsabile Unico del Procedimento rilascerà apposito certificato di verifica di conformità. Detto certificato sarà emesso entro e non oltre sei mesi dalla data di ultimazione ed assumerà carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissione.

All'esito positivo della verifica di conformità si darà seguito al pagamento del corrispettivo o delle ritenute ancora da liquidare.

L'Operatore Economico risponde per i vizi o le difformità, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla Società prima che il certificato di verifica di conformità assuma carattere definitivo.

ART. 17 – MODIFICHE AL CONTRATTO

Le modifiche al contratto sono ammesse se rientrano nei casi previsti dall'art. 106 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e sono preventivamente autorizzate dal Responsabile Unico del Procedimento.

Sono inoltre ammesse ai sensi della lettera a) del comma 1 dell'art. 106, nell'esclusivo interesse della Società ed alle stesse condizioni previste dal contratto, le modifiche, in aumento o in diminuzione, proposte dal Direttore di Esecuzione del Contratto ed autorizzate dal Responsabile Unico del Procedimento, finalizzate al miglioramento o alla migliore funzionalità delle prestazioni oggetto del contratto, a condizione che tali modifiche non comportino variazioni sostanziali ai sensi del comma 4 dell'art. 106.

L'importo in aumento relativo a tali modifiche non può superare il cinque per cento dell'importo originario del contratto.

Ai sensi dell'art 106 comma 12 del D.L.gs 50/2016 e s.m.i., qualora la modifica del contratto comporti un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, l'Operatore Economico è obbligato alla sottoscrizione dell'atto di sottomissione ed alla conseguente esecuzione delle prestazioni alle stesse condizioni previste nel contratto originario e, in tal caso non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto.

Nel caso in cui la modifica comporti una aumento o una diminuzione delle prestazioni superiore al quinto dell'importo del contratto la Società potrà stipulare un atto aggiuntivo al contratto con il consenso dell'Operatore Economico.

In ogni caso, comunque, l'Operatore Economico ha l'obbligo di eseguire

tutte quelle modifiche di carattere non sostanziale che siano ritenute necessarie dal direttore dell'esecuzione del contratto per risolvere aspetti di dettaglio, a condizione che non mutino la natura delle prestazione oggetto del contratto, non comportino un aumento dell'importo del contratto e non comportino a carico dell'Operatore Economico maggiori oneri.

ART. 18 – CONTESTAZIONI DELL'APPALTATORE

Eventuali contestazioni dell'Operatore Economico devono essere comunicate, a pena di decadenza, per iscritto alla Società, comunque non oltre 10 giorni dal fatto che le ha generate. La contestazione deve essere confermata, a pena di decadenza, nel primo atto dell'appalto sottoscritto dall'Operatore Economico successivo al fatto che le ha generate.

Le contestazioni devono essere formulate in modo specifico ed indicare con precisione le ragioni sulle quali si fondano e la quantificazione economica delle somme che l'Operatore Economico ritiene gli siano dovute.

L'Operatore Economico è tenuto ad uniformarsi alle disposizioni del Direttore dell'Esecuzione del contratto, senza poter sospendere o ritardare il regolare sviluppo dell'appalto, quale che sia la contestazione che egli manifesti.

ART. 19 – OBBLIGO DI RISERVATEZZA

L'Operatore Economico ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso e, comunque a conoscenza, durante tutta l'esecuzione dell'appalto. Lo stesso si impegna a non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari

all'esecuzione dell'appalto. È, inoltre, responsabile dell'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, di questi obblighi di riservatezza. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, la Società ha la facoltà di risolvere il contratto, fermo restando che l'Operatore Economico sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare alla stessa.

ART. 20 - DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE E ARBITRATO

Per tutte le controversie giudiziarie, che dovessero insorgere successivamente alla stipula del contratto, le parti riconoscono la competenza esclusiva del Foro di Trieste. E' escluso il ricorso all'arbitrato.

ART. 21 - DOMICILIO LEGALE

Per l'esecuzione delle obbligazioni derivanti dal presente contratto, l'Operatore Economico elegge domicilio presso la propria sede legale.

Presso tale domicilio sono recapitati tutti gli atti inerenti e conseguenti l'appalto del servizio in questione.

Ogni eventuale variazione di indirizzo deve essere comunicata alla Società con un preavviso di 5 (cinque) giorni, a mezzo raccomandata A.R..

ART. 22 - NORME DI RINVIO

. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente contratto e nei relativi allegati valgono le norme del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e le vigenti disposizioni di legge in materia.

ART. 23 – PRESA VISIONE DEL “MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE AZIENDALE” E DEL “CODICE ETICO”

Il legale rappresentante dell'Operatore Economico, sig. _____ con la firma del presente contratto dichiara di aver preso visione sul sito internet

all'indirizzo <http://www.autovie.it/code/15755/Codice> – Etico – Modello – Organizzazione - Gestione del “Modello di organizzazione e gestione Aziendale” e del “Codice Etico” adottati dalla Società con delibera del Consiglio di Amministrazione dd. 21.04.2015, e garantisce l’osservanza delle norme ivi contenute.

ART. 24 - SPESE, IMPOSTE E TASSE

Fatta eccezione per l’I.V.A. che sarà a carico della Società, qualsiasi spesa inerente alla stipula del contratto alla sua esecuzione o alla sua modifica, sarà ad esclusivo carico dell’Operatore Economico, ivi incluse le imposte e le tasse, con rinuncia a diritti di rivalsa nei confronti della Società.

Ai fini fiscali, si dichiara che le prestazioni di cui al presente contratto sono soggette all'imposta sul valore aggiunto, per cui il presente contratto sarà sottoposto a registrazione solo in caso d’uso, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.

ART. 25 - TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI

Ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 e s.m.i. “Codice in materia di protezione dei dati personali” l’Operatore Economico è designato quale responsabile del trattamento dei dati che saranno raccolti in relazione all’appalto e si obbliga a trattare i dati esclusivamente a tali fini.

L’Operatore Economico dichiara di conoscere gli obblighi previsti dalla predetta legge a carico del responsabile del trattamento e si obbliga a rispettarli, nonché a vigilare sull’operato degli incaricati al trattamento.

Le Parti prestano il proprio reciproco consenso al trattamento dei propri dati personali all’esclusivo fine della gestione amministrativa e contabile del presente contratto con facoltà, ove solo necessario per tali adempimenti, di

fornirli anche a terzi.

Redatto in duplice originale, letto, confermato e sottoscritto.

L'Operatore Economico: _____

La Società: *S.p.A. AUTOVIE VENETE*

(_____)

L'OPERATORE ECONOMICO DICHIARA DI CONOSCERE ED APPROVARE SPECIFICAMENTE, AI SENSI E PER GLI EFFETTI DEGLI ARTICOLI 1341 E 1342 DEL CODICE CIVILE, LE SEGUENTI DISPOSIZIONI DEL PRESENTE CONTRATTO D'APPALTO:

ART 2, COMMA 3 (EVENTUALE SUBENTRO DI ALTRO CONCESSIONARIO), ART. 4 (PAGAMENTI), ART. 7 (PENALI), ART. 8 (CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEI CREDITI), ART. 9 (RISOLUZIONE E RECESSO), ART. 13 (RESPONSABILITÀ CIVILE), ART. 18 (CONTESTAZIONI DELL'APPALTATORE), ART. 20 (DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE E ARBITRATO).

L'Operatore Economico: _____